
Identificazione di chiusure antincendio e antifumo

Approvata dalla commissione tecnica della protezione antincendio il 15.12.2017.

Data: 06.03.2018
Versione: 2.3

Indice del contenuto

1	Principio	3
2	Chiusure antincendio con un riconoscimento AICAA	3
2.1	Ambito di validità	3
2.2	Identificazione	3
3	Chiusure con una dichiarazione delle prestazioni	3
3.1	Ambito di validità	3
3.2	Identificazione	4
3.3	Informazione tecnica AICAA	4
4	Chiusure con un'utilizzazione in singoli casi	4
4.1	Ambito di validità	4
4.2	Identificazione	4

1 Principio

Il presente documento contiene indicazioni relative all'identificazione delle chiusure mobili come porte, portoni, coperchi e finestre antincendio o antifumo in Svizzera.

Ogni chiusura deve essere contrassegnata in modo permanente in merito alla sua identificazione e per la tracciabilità. Le indicazioni devono essere riportate direttamente sull'etichetta di identificazione e devono essere fissate in modo tale da poter essere leggibili anche dopo un utilizzo prolungato. L'etichettatura (testo) deve essere antiraffio e resistente ai solventi e ai detergenti. L'etichetta deve essere posizionata sul lato delle cerniere / cardini, di regola nel terzo inferiore. Dopo le revisioni o i lavori di manutenzione preventiva e di quella ordinaria / regolare, l'etichetta di identificazione dovrà essere riapplicata secondo le prescrizioni.

Tramite misure adeguate deve essere garantito che un prodotto soddisfi sempre i requisiti rilevanti della protezione antincendio tecnica.

2 Chiusure antincendio con un riconoscimento AICAA

2.1 Ambito di validità

In base all'articolo 15 della norma di protezione antincendio NPA-AICAA 1-15, i seguenti requisiti di identificazione valgono per tutte le chiusure con un riconoscimento AICAA iscritto nel registro della protezione antincendio.

2.2 Identificazione

Sull'etichetta di identificazione devono essere riportate le seguenti indicazioni minime:

- **Nome del richiedente**
- **Numero di riconoscimento dell'AICAA**
- **Classificazione (E tt, EI tt e/o S₂₀₀)**

3 Chiusure con una dichiarazione delle prestazioni

3.1 Ambito di validità

In base all'articolo 10, capoversi 6 e 7 dell'Ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) nonché alla cifra 7 della Norma europea armonizzata EN 16034 per porte, portoni e finestre, i seguenti requisiti di identificazione valgono per tutte le chiusure che secondo la Legge sui prodotti da costruzione sono disponibili sul mercato con una dichiarazione delle prestazioni.

3.2 Identificazione

Sull'etichetta di identificazione devono essere riportate le seguenti indicazioni minime:

- **Nome e indirizzo del fabbricante o nome del richiedente dell'informazione tecnica AICAA**
- **Tipo di prodotto e/o descrizione del prodotto**
- **Numero del tipo, del lotto o della serie**
- **Classificazione (E tt, EI tt e/o S₂₀₀)**

3.3 Informazione tecnica AICAA

Se per la chiusura è stata rilasciata un'informazione tecnica AICAA sull'applicabilità secondo le prescrizioni della protezione antincendio, anche il **numero dell'informazione tecnica AICAA** deve essere apposto sull'etichetta di identificazione.

4 Chiusure con un'utilizzazione in singoli casi

4.1 Ambito di validità

Se per una chiusura prevista per l'installazione non esiste né il riconoscimento AICAA né una dichiarazione sulle prestazioni, l'autorità antincendio decide sul suo impiego in base all'articolo 14 capoverso 3b della norma di protezione antincendio NPA-AICAA 1-15. In questo caso è necessario richiedere preventivamente per iscritto all'autorità della protezione antincendio competente, allegando la documentazione tecnica richiesta, l'approvazione specifica per l'oggetto relativa all'utilizzazione in singoli casi. Il promemoria antincendio 2000-15 regola le competenze nonché il modo di procedere per l'ottenimento di un attestato d'utilizzazione in un caso singolo.

4.2 Identificazione

L'approvazione relativa all'utilizzazione in singoli casi ha il carattere di autorizzazione eccezionale, non è trasferibile ad altri oggetti ed è fondamentalmente limitata ai seguenti casi:

- a La parte della costruzione prevista per l'installazione si basa su una chiusura con un riconoscimento AICAA, ma differisce nei dettagli dal campo di applicazione diretto secondo la norma EN 1634-1 e/o dal campo di applicazione esteso secondo il riconoscimento AICAA. Se l'autorità della protezione antincendio rilascia l'approvazione per un singolo caso, sull'etichetta di identificazione devono essere riportate le seguenti indicazioni minime:
 - **Nome del richiedente**
 - **Numero del riconoscimento AICAA con l'aggiunta di una «-E» per l'utilizzazione in singoli casi**
 - **Classificazione (E tt, EI tt e/o S₂₀₀)**

- b La parte della costruzione prevista per l'installazione non è riconosciuta dall'AICAA né inclusa in una norma europea armonizzata e non può essere utilizzata all'interno del campo di applicazione definito. Se l'autorità della protezione antincendio rilascia l'approvazione per un singolo caso, sull'etichetta di identificazione devono essere riportate le seguenti indicazioni minime:
- **Nome del fabbricante**
 - **Documento dell'approvazione ufficiale da parte dell'autorità**
(Esempio: «E - Nome o abbreviazione dell'autorità di protezione antincendio - numero o data dell'approvazione»).
 - **Classificazione (E tt, EI tt e/o S₂₀₀)**